

INDICE

- ART.1- FINALITA'**
- ART.2- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
- ART.3- ESCLUSIONI**
- ART.4- ESENZIONI**
- ART.5- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**
- ART.6- BASE IMPONIBILE**
- ART.7- SOGGETTO ATTIVO**
- ART.8- SOGGETTI PASSIVI**
- ART.9- DEFINIZIONE DI FABBRICATO**
- ART.10- UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE ART.11 -RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI ART.12- FABBRICATI IN VENDUTI**
- ART.13- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**
- ART.14- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI ART.15 -VALORE DI STIMA**
- ART.16- DECORRENZA**
- ART.17- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**
- ART.18- BASE IMPONIBILE**
- ART.19 -CONDUZIONE DIRETTA**
- ART.20- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ART.21 -VERSAMENTI**
- ART.22 -COMUNICAZIONI E VERIFICHE**
- ART.23- LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**
- ART.24- RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART.25- RIMBORSI**
- ART.26 -SANZIONI ED INTERESSI**
- ART.27 -CONTENZIOSO**
- ART.28- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**
- ART.29- FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART.30- RINVIO**
- ART.31 -ENTRATA IN VIGORE**

ART.1

FINALITA'

1 -Il presente Regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed ha lo scopo di:

- a -ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b -semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c -potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d -definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e -indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

ART.2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 -Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART.3

ESCLUSIONI

1 -In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2 -Sono specificamente esclusi dall'imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili.

ART.4

ESENZIONI

1 -Sono esenti dall'imposta j seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a -gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere

di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b -gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

c -i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d -i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

e -i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

f- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;

g -i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h -i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;

i -gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART.5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL 'IMPOSTA

1 -L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2- Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della Legge n. 15 del ~ 968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. Resta ferma la possibilità di controllo da parte del funzionario responsabile della gestione del tributo, anche per campione.

3- L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART.6

BASE IMPONIBILE

1 -Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/1 0

100 per i gruppi A -B -C, escluso il gruppo catasta le C/1 -A/1 0

2- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.

3 -Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

4 -La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

5 -Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo art.14.

6- Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2, lettera c, dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART.7

SOGGETTO ATTIVO

1 -Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2- La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.

3- Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART.8

SOGGETTI PASSIVI

1 -Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. .

2 -Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3 -Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART.9

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 -Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 -Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale adire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3- Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.

ART. 10

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 -L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha comprovatamente la propria dimora abituale o vi ha eletto la propria residenza.

2 -Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3 -Ai fini del precedente comma, si intende per pertinenza il garage o box auto, la cantina o la soffitta, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri limitatamente ad una unità per ciascuna categoria.

4- Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) le abitazioni utilizzate scambievolmente in uso gratuito fra parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti in linea retta) con presentazione di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 2;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario;

c) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

5- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

6- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

Aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille per l'abitazione di proprietà del soggetto passivo ed abitazioni di cui ai punti a) b) c) d) e);

Detrazione d'imposta, per le abitazioni di proprietà del soggetto passivo.

7- Il Comune ha facoltà di determinare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata entro il termine di approvazione del bilancio. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

8- Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

9- Il diritto all'aliquota agevolata può essere esteso, così come indicato dall'art. 5 comma 2, del presente regolamento, ai soggetti passivi dell'imposta per gli immobili dagli stessi utilizzati per la propria attività lavorativa principale.

ART. 11

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1 -L' imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.

2 -Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione sono determinate dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, da tecnico abilitato o da autocertificazione.

3- La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante dichiarazione resa da tecnico abilitato o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L. 15/1968, entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni. La riduzione per inagibilità e/o inabitabilità ha effetto solo dopo la data di comunicazione della stessa.

4- Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzabile.

5- Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale, il cui costo sarà definito dal Dirigente del Servizio stesso e posto a carico del richiedente.

ART. 12

FABBRICATI INVENDUTI

1 -Le imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, applicano l'aliquota ordinaria.

ART. 13

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 -Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione, così come specificate dal PRG vigente e dagli strumenti attuativi ove previsti.

2- Il Dirigente del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

3- Le are fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione, la sopraelevazione o la ristrutturazione totale di un fabbricato.

ART. 14.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 -Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1 ° gennaio dell'anno di imposizione.

2- I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

A) Valore di base avrà riguardo alla media aritmetica ritraibile:

-dai valori definitivamente accertati dall'Ufficio della Agenzia delle Entrate, ovvero dalle valutazioni da questo richieste all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131;

-dai valori di esproprio;

-dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;

-dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

B) zona territoriale di ubicazione;

C) rivalutazione;

D) superficie fondiaria;

E) indice di edificabilità;

F) destinazione d'uso prevista dal PRG;

G) oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

3 -Per agevolare l'attività accertativa i valori delle aree fabbricabili sono determinati annualmente e con separato atto, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, dal Servizio Tecnico Comunale.

ART. 15

VALORE DI STIMA

1 -Il valore, calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo, rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

ART. 16

DECORRENZA

1 -Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 504/92.

2- Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

ART. 17

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 -Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C.

ART.18

BASE IMPONIBILE

1 -Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in Catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75.

2 -Al valore così determinato, si sottraggono lire 50 milioni e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/92.

3 -Per il calcolo della base imponibile si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni indicate nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART. 19

CONDUZIONE DIRETTA

1 -Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la

cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2 -Per le aree fabbricabili su cui i soggetti di cui al precedente comma 1 esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta la tassazione quale terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

3 -La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al Funzionario Responsabile della gestione del tributo, ha valore anche per gli anni successivi e deve contenere le generalità del richiedente, l'individuazione catastale del terreno e la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera B), secondo periodo del D.Lgs. 504/92.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1 -Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale con delibera da adottarsi entro la data di approvazione del Bilancio Comunale, entro i limiti di legge;

2- Le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio Comunale, entro i limiti di legge;

ART. 21

VERSAMENTI

1 -L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 -/ soggetti indicati nel comma precedente possono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure:

- . prima rata entro il mese di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente;*
- . seconda rata dall'1 al 20 Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso. ;*

3 -L'imposta può essere corrisposta mediante:

a -versamento diretto al Concessionario della riscossione o su apposito c/c postale intestato al medesimo Concessionario;

b- versamento diretto nelle casse del Tesoriere Comunale o su apposito c/c postale intestato al predetto Tesoriere.

La Giunta Comunale disporrà, presso quale Istituto dovrà essere effettuato il pagamento, attivandosi altresì per informare adeguatamente i contribuenti.

4 -Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

6 -Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia avvenuto il recupero della somma stessa.

ART. 22

COMUNICAZIONI E VERIFICHE

1 -Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui la variazione è intervenuta. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della data e della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. Essa può essere accompagnata dalla copia dell'atto che l'ha originata.

2- La comunicazione deve essere data analogamente, in tutti i casi che comportano variazione nelle aliquote e nelle detrazioni applicabili.

3 -Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 21.

4- Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta.

5- Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 del C.C., cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore.

6- Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

7- Il funzionario responsabile dell'imposta, in aderenza alle eventuali scelte operate dalla Giunta Comunale:

- .verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente stesso;
- .determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivando, un apposito atto denominato "Avviso di accertamento per omesso versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

8 -Sull'ammontare di imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97;

9 -L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

10 -Per gli anni d'imposta 2001 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 30-12-92 n. 504, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

11 -Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa con un minimo di € 103 ed un massimo di € 516 riferita a ciascuna unità immobiliare, con possibilità di definizione agevolata (riduzione ad un quarto).

ART. 23

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1 -Il Comune liquida e accerta l'imposta secondo le norme stabilite dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omessa, infedele, incompleta e inesatta comunicazione e per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

3- Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19-6-97 n. 218

4- La Giunta comunale può determinare annualmente le azioni di controllo, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, tenendo conto delle potenzialità operative dell'Ufficio tributi.

5- Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale non superiore al 5% delle somme riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento Ici, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, costo per lavoro straordinario, nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività, ai sensi dell'art.17 lett. G) del Ccnl1/4/1999 a titolo di incentivo.

6- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo di cui al comma precedente, saranno di norma attribuiti ai componenti del servizio complesso politiche delle entrate nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile d'imposta 12%; personale dell'ufficio addetto all'accertamento 70%; collaboratori tecnici 10%; collaboratori amministrativi 8%.

7- Al responsabile dell'imposta che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale addetto all'accertamento.

8- Al personale tecnico, per aver diritto alla corresponsione della quota di incentivo, svolge mansioni relative all'accertamento catasta le dei beni oggetto di controllo ai fini del presente regolamento e ogni altra indagine di natura tecnica collaterale e connessa al recupero dell'evasione.

9 -I collaboratori amministrativi, se necessari, svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa.

10- La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile del Servizio Complesso Politiche delle Entrate è l'unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il 30/4 dell'anno successivo.

11 -I contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate dal comune a titolo di accertamento di evasione d'imposta e si intendono conteggiate fuori della percentuale del 5% costituente il fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 24

RISCOSSIONE COATTIVA

1 -Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente

mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43 e successive modificazioni o R.D. 14-4-1910 n. 639 e successive modificazioni.

2- Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3- Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 25

RIMBORSI

1 -Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 26

SANZIONI ED INTERESSI

1 -Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471 -472- 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e del regolamento generale delle entrate.

ART. 27

CONTENZIOSO

1 -Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 28

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1 -Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968 e successive modificazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile della gestione del tributo di richiedere una

dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

ART. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 -Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART.30

RINVIO

1 -Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2 -Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

1 -Il presente regolamento, entra in vigore dal 1/1/2002.